



Prot. OUT202300000050 del 04/01/2023 17:13:25

Firmato Digitalmente da Stevan Giovanni

AVVISO DI CHIARIMENTO

Lavori connessi al “progetto di ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi n. 9 sita nel comune di Arzignano (VI)”

Tender 3552 – RDO_rfq 4665

Con riferimento all'evento in epigrafe si forniscono i seguenti chiarimenti.

Quesito 1

Ai fini della soddisfazione dei requisiti speciali di cui al paragrafo 4.3: “Dimostrazione di aver realizzato nei 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, almeno una copertura o un'impermeabilizzazione multistrato con geosintetici in opere quali discariche e bonifiche per una superficie minima di mq. 15.000”, si chiede conferma della possibilità di soddisfare tale requisito dimostrando di aver realizzato l'impermeabilizzazione mediante la posa in opera del pacchetto previsto dall'art. 1.2.3 dell'Allegato 1 del Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 che recita come segue: *La copertura finale deve essere realizzata mediante una struttura multistrato costituita, dall'alto verso il basso, dai seguenti strati: 1. strato superficiale di copertura con spessore $s \geq 1$ m che favorisca lo sviluppo delle specie vegetali di copertura ai fini del piano di ripristino ambientale, fornisca una protezione adeguata contro l'erosione e consenta la protezione degli strati sottostanti dalle escursioni termiche; 2. strato drenante di materiale granulare con spessore $s \geq 0,5$ m di idonea trasmissività e permeabilità ($K > 10^{-5}$ m/s). Tale strato può essere sostituito da un geocomposito di drenaggio di caratteristiche prestazionali equivalenti, ovvero in grado di drenare nel suo piano la portata meteorica di progetto, valutata con un tempo di ritorno pari ad almeno 30 anni. In ogni caso, lo strato drenante va protetto con un idoneo filtro naturale o di geotessile per prevenire eventuali intasamenti connessi al trascinarsi del materiale fine dello strato superficiale di copertura. 3. strato minerale superiore compattato di spessore maggiore o uguale a 0,5 m e di conducibilità idraulica minore o uguale a 10^{-8} m/s o di caratteristiche equivalenti in termini di tempo di attraversamento; dovrà essere garantita la protezione al danneggiamento meccanico dello strato minerale compattato prevedendo un opportuno strato di protezione. Lo strato minerale superiore compattato può essere sostituito con materiali geosintetici di impermeabilizzazione equivalenti in termini idraulici di tempi di attraversamento. 4. strato di regolarizzazione per la corretta messa in opera degli elementi superiori e costituito da materiale drenante”.*

Risposta 1

Confermiamo, a condizione che sia dimostrato, in aderenza a quanto previsto dal punto 4.3 del disciplinare di gara, di aver realizzato un intervento con “materiali geosintetici” e non con semplici strati minerali.

Quesito 2

Con riferimento a quanto richiesto al punto 4.4. del Disciplinare di gara ed in particolare al punto in cui si evidenzia che “Nel caso la concorrente intenda ricorrere al “subappalto necessario” per le categorie scorporabili (a classificazione obbligatoria o non obbligatoria) non possedute, deve indicare le imprese individuate con evidenza del possesso dei requisiti mancanti da parte della concorrente (Cons. Stato Sez. V, 1 luglio 2022 n. 5491). A tal proposito si segnala che non è consentito il subappalto delle lavorazioni in categoria prevalente OG-12 propedeutiche alla formazione di pacchetti impermeabilizzanti multistrato ai sensi del D.lgs. 36/2003 e ss.mm.ii, previste all’art. 48, comma 4 e allegato A del Capitolato Speciale d’appalto la cui esecuzione deve essere obbligatoriamente eseguita dalla Concorrente”.

Si chiede conferma che un operatore economico in possesso della Cat. prevalente OG12 in VI classe (10.329.000 €), nonché della Cat. OG6 Cl. VIII, possa procedere alla qualificazione con riguardo alle Categorie OS7 in classe III e OS1 in classe II, mediante la categoria prevalente senza necessità di indicare in sede di gara un subappaltatore qualificato (“subappalto necessario”), in forza di quanto previsto dalla giurisprudenza che ha chiarito “1) per le categorie scorporabili “a qualificazione non obbligatoria” rileva la qualificazione in possesso del concorrente per la categoria prevalente, ove sufficientemente capiente, mentre ai fini dell’esecuzione, tali categorie possono essere eseguite direttamente dal concorrente, anche se privo della relativa qualificazione, con facoltà, in alternativa, di subappaltarle anche integralmente entro il limite della quota (percentuale ammessa) dell’intero plafond stanziato per la componente “lavori” dell’appalto (Tar Sardegna, Sez. II, 27/11/2020, n.661).

Risposta 2

Confermiamo, come peraltro previsto al punto 4.4 sub A del disciplinare di gara.

Quesito 3

La presente per chiedere i seguenti chiarimenti:

- a) trattandosi di bonifica (OG12) si chiede se sia richiesta l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in particolari categoria (es. cat. 9 o 10)
- b) si chiede conferma che le categorie scorporabili a qualificazione non obbligatoria (OS7 e OS01) possano essere eseguite direttamente dall’aggiudicatario anche se privo di qualificazione
- c) si chiede conferma che la categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria (OG06) sia subappaltabile al 100%
- d) in caso di costituenda ATI si chiede se sia sufficiente che la sola capogruppo esegua il sopralluogo obbligatorio
- e) si chiede se il sopralluogo possa essere svolto da un soggetto delegato o se sia necessaria altra qualifica (es. procuratore, Legale Rappresentante o Direttore Tecnico)

Risposta 3

Partitamente:

- a) si ricorda che trattasi di attività di “Copertura” di discarica e non di “Bonifica”; l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali è quindi prevista solo per i casi di cui all’Art. 62. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione del CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO Parte 2 (AMMINISTRATIVO) elaborato di progetto F1_CSA amministrativo DISC9_2022_Rev1.pdf
- b) confermiamo, a patto che l’aggiudicatario sia in possesso, in categoria prevalente, di una classifica che copra gli importi della prevalente medesima e delle scorporabili a classificazione non obbligatoria non possedute, come peraltro previsto al paragrafo 4.4 lettera A. pagina 3 del disciplinare di gara.



c) confermiamo; in tal caso trattasi di "Subappalto necessario" o "qualificante" per il quale la lex specialis prevede l'indicazione dell'impresa subappaltatrice (vedi paragrafo 4.4 pagina 4 del disciplinare di gara).

d) non è previsto nessun sopralluogo obbligatorio

e) non è previsto nessun sopralluogo obbligatorio

Fermo il resto.

IL DIRETTORE AREA TECNICA
Responsabile del Procedimento
Ing. Giovanni Stevan

(firma digitale ai sensi degli art. 24 e seguenti
del D.lgs 82/2005)